



Giugno - 2015 –

Reddito di cittadinanza in Lombardia. Prende il via in Lombardia la sperimentazione di un reddito di cittadinanza concesso ai cittadini che si trovano in difficoltà economica, come annunciato dal Presidente della Regione che ha sottolineato come le risorse per il progetto saranno trovate attraverso il programma Por Fse 2014-2020 e il Bilancio regionale. Il Fondo sociale europeo consentirà di promuovere l'introduzione del reddito di cittadinanza, al fine di «ridurre la povertà, e promuovere l'innovazione nel campo sociale». «Del Reddito di cittadinanza si parla da qualche tempo, sui giornali e nel dibattito politico si programmano le misure che consentano a tutti i cittadini di essere davvero tali. I cittadini che vivono in condizioni di povertà o di esclusione sociale dovranno essere riscattati da questa condizione. Si vogliono utilizzare le risorse del Fse e del Bilancio regionale, che diano modo di far partire presto la sperimentazione sul Reddito di cittadinanza in maniera concreta.». Gli assessori della Famiglia, Solidarietà sociale, Volontariato, Pari opportunità, Istruzione, Formazione e Lavoro, studiano le possibili misure per far partire la sperimentazione, con il coinvolgimento anche del terzo settore e di tutti quelli che si occupano di volontariato.

Bonus bebè – l'assegno da 80 euro il mese è concesso ai nati o adottati nel periodo 2015-2017, con un indicatore della situazione economica equivalente Isee non superiore a 25mila euro. Il valore del bonus raddoppia se l'Isee non supera i 7mila euro. L'agevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari a fronte di un figlio nato o adottato nel periodo detto. L'aiuto economico ha la durata di tre anni, si esaurirà nel 2017 e per i nati in tale anno proseguirà fino al 2019.

La richiesta dovrà essere effettuata tramite il sito internet dell'Inps (utilizzando il codice personale Pin) oppure mettendo in contatto il call center o tramite i patronati. Per facilitare la compilazione della procedura online, l'istituto di previdenza ha messo a disposizione un facsimile che si può scaricare dal sito internet nella sezione moduli. Prima di inviare la domanda, si deve presentare una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), cioè il documento base per calcolare l'Isee. Per incassare tutte le 36 mensilità previste dalla legge, le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del figlio adottivo a seguito dell'affidamento preadottivo o della sentenza definitiva. In tal caso l'assegno comprenderà anche gli arretrati. Contrariamente se non si rispetta il termine dei 90 giorni, i mesi trascorsi si perdono. Il bonus è valido per eventi avvenuti dal 1° gennaio 2015, e le procedure sono state completate solo ora, le domande per i nati entro il 27 aprile (data di entrata in vigore del decreto) dovranno essere inviate entro il 27 luglio prossimo. La richiesta avrà validità per l'intera durata del contributo ma, poiché ogni 15 gennaio la Dsu scade, tale documento dovrà essere rinnovato e inviato nuovamente, pena la sospensione dell'assegno.

I prossimi adempimenti tributari locali e poca conoscenza degli stessi. Dichiarazioni, Regolamenti scadenze, impossibile avere quiete nel mulino mentale. Ci si prova a dare suggerimenti e/o chiarimenti. La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della

determinazione dell'imposta (art. 10, comma 4, del decreto legge n. 35 del 6 aprile 2013), può essere: spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata a Servizio IMU, Via Silvio Pellico 16, 20121 Milano, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU con l'indicazione dell'anno di riferimento, oppure per coloro che sono in possesso di una casella di posta certificata a “ imu.comunemilano@pec.it”, consegnarla direttamente al comune in Via Silvio Pellico 16 dal lunedì al venerdì dalle 8.35 alle 15.30, anche in Via Larga 12 stessi orari. La spedizione può essere eseguita anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione, inviata telematicamente con posta certificata alla casella “ protocollo@postacert.comune.milano.it “, per coloro che sono in possesso di una casella di posta certificata CEC-PAC con indirizzo del tipo

nome.cognome@postacertificata.gov.it.

Per quanto concerne gli altri adempimenti previsti dal regolamento, nel caso d'immobili locati, deve essere presentata copia del contratto di locazione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale. A tal proposito può essere utilizzato il

Modello che si trova nella sezione allegati.

L'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali, per gli immobili locati deve essere presentata copia del versamento con modello F23 effettuato a titolo d'imposta di registro e nel caso di scelta per la cedolare secca, copia modello Siria o modello 69, o in mancanza la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali.

Chi deve pagare: i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Milano; i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su detti immobili;

il locatario nei contratti di leasing; il concessionario nel caso di concessione su area demaniale. Per quanto detto sono dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sia l'IMU, sia la TASI. Fanno eccezione a tale principio i terreni agricoli, per i quali sono dovuti solo l'IMU e i beni sotto indicati, per i quali è dovuta solo la TASI: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; gli immobili rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola; i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. beni merce). *Detrazione abitazione principale:* Dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del titolare del diritto reale, e le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare e in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: euro 115,00 per le abitazioni con rendita catastale fino a euro 300,00; euro 112,00 per le abitazioni con rendita catastale fino a euro 350,99; euro 99,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 351,00 a euro 400,99, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000; euro 87,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 401,00 a euro 450,99, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000; euro 74,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 451,00 a euro 500,99, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000; euro 61,00 per le abitazioni con rendita

catastale da euro 501,00 a euro 550,99, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000; euro 49,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 551,00 a euro 600,99, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000; euro 24,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 601,00 a euro 700,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000.

La detrazione di base sopra descritta è maggiorata di 20,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; in tal caso l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di 60,00 euro.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di possesso.

La detrazione descritta nel presente paragrafo non si applica all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, non essendo tale fattispecie richiamata dall'art. 5 del Regolamento TASI.

COLF e BADANTI – Ultimo giorno per la consegna, da parte dei datori di lavoro domestici la consegna del prospetto paga del mese precedente, entro lunedì 6 luglio e dal 1° al 10° stesso mese il pagamento “MAV” del secondo trimestre.

g.ferrara